

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 12 pagine

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	Ecosoluzioni S.r.l.
C.F./P.I.	01522880127
Indirizzo sede legale	Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372
Indirizzo impianto	Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Operazioni (ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06)	<ul style="list-style-type: none">- Messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi- Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi- Deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalla selezione/cernita- Recupero [R12] di rifiuti non pericolosi- Smaltimento [D13] di rifiuti non pericolosi

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto, avente una superficie totale di mq 2635,69, di cui 668,48 mq coperta e 1658,80 mq scoperta, interessa il mappale n. 5970 del foglio 2 del Comune censuario di Caronno Pertusella e dal vigente P.RG.T. ricade in zona "D1 - Parti del territorio destinate a insediamenti produttivi esistenti e Parte in strada (Via Enrico Fermi)". Il suddetto mappale è interessato dalla fascia di rispetto di infrastruttura lineare energetica aerea (elettrodotto) In relazione al suddetto vincolo, la Società Terna Rete Italia, a seguito di specifica richiesta di parere inoltrata dalla Società Ecosoluzioni S.r.l., con nota del 19.06.2012, di prot. n. P2010001585, ha individuato il Comune di Caronno Pertusella per la valutazione circa la compatibilità degli interventi da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente. L'Impresa, con nota del 26.04.2022, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/2018 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione di richiesta della verifica del rischio idraulico. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato. L'area dell'impianto risulta in disponibilità all'Impresa mediante contratto di locazione commerciale stipulato in data 23.05.2019, per la durata di anni sei (6), con la Società DUE EMME IMMOBILIARE S.r.l., proprietaria dell'insediamento, con scadenza al giorno 31.05.2025;
- 1.2** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.2.1** messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e decadenti dalle operazioni di recupero;
- 1.2.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero[R12];
- 1.2.3** recupero [R12] e raggruppamento preliminare [D13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, limitatamente alla selezione e cernita;
- 1.3** i volumi massimi autorizzati in stoccaggio provvisorio [R13, D15], sono i seguenti:
- 1.3.1** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi pari a 720 mc;
- 1.3.2** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, pari a 180 mc;
- 1.3.3** deposito preliminare [D15] di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di selezione e cernita, pari a 30 mc;
- 1.4** il quantitativo massimo complessivo annuo autorizzato di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero [R12] e di smaltimento [D13], limitatamente alla selezione e cernita, è di 15.000, per un quantitativo giornaliero di 60 t/g;

1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- 1.5.1** Settore **A**, avente superficie di mq 37,50, destinato alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto;
- 1.5.2** Settore **B**, avente superficie di mq 140,84, destinato alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi per un quantitativo di 300 mc, da sottoporre alle operazioni di selezione e cernita presso l'impianto;
- 1.5.3** Settore **B1**, avente superficie di mq 11,20, destinato alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE, per un quantitativo di 20 mc;
- 1.5.4** Settore **C**, avente superficie di mq 60,40, destinato alle operazioni di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo di 150 mc, da sottoporre alle operazioni di selezione e cernita [D13] presso l'impianto;
- 1.5.5** Settore **D**, avente superficie di mq 50,40, destinato alle operazioni di selezione e cernita [R12, D13] dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto;
- 1.5.6** Settore **E**, avente superficie di mq 56,00, destinato alle operazioni di stoccaggio [R13 e D15], in cassoni, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e cernita, per un quantitativo di 60 mc;
- 1.5.7** Settore **F**, avente superficie di mq 44,00, destinato alle operazioni di stoccaggio provvisorio [D15] in cassone dei rifiuti provenienti dall'attività di trattamento (sovvalli), per un quantitativo di 30 mc;
- 1.5.8** Settore **G**, ubicato all'esterno del capannone, avente superficie di mq 280,35, destinato alle operazioni di stoccaggio, in cassoni chiusi (n. 13), dei rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione e cernita [R12, D13], da avviare presso impianti terzi, per un quantitativo di 390 mc;

1.6 le tipologie di rifiuti non pericolosi, identificate con codici EER, sottoposte alle varie operazioni autorizzate, sono le seguenti:

EER	R13	R12	D13	D15	SETTORE
		limitato selezione e cernita	limitato selezione e cernita		
020103	X	X	X	X	B - C
020104	X	X	X	X	B - C
020304	X	X	X	X	B - C
020601	X	X	X	X	B - C
030105	X	X			B
030301	X	X			B
030308	X	X			B
040109	X	X	X	X	B - C
040209	X	X	X	X	B - C
040215	X	X	X	X	B - C
040221	X	X	X	X	B - C
040222	X	X	X	X	B - C
070213	X	X	X	X	B - C
070215	X	X	X	X	B - C
080318	X			X	B - C
101103	X	X	X	X	B - C
101112	X	X	X	X	B - C
101311	X				B - C
120101	X	X			B
120102	X	X			B
120103	X	X			B
120104	X	X			B
120105	X	X	X	X	B - C
120113	X	X	X	X	B - C
120117	X	X	X	X	B - C
120121	X	X	X	X	B - C
150101	X	X			B
150102	X	X	X	X	B - C
150103	X	X			B
150104	X	X			B

EER	R13	R12	D13	D15	SETTORE
		limitato selezione e cernita	limitato selezione e cernita		
150105	X	X	X	X	B - C
150106	X	X	X	X	B - C
150107	X	X	X	X	B - C
150109	X	X	X	X	B - C
150203	X	X	X	X	B - C
160103	X	X	X	X	B - C
160112	X	X	X	X	B - C
160117	X	X			B
160118	X	X			B
160119	X	X	X	X	B - C
160120	X	X	X	X	B - C
160122	X	X	X	X	B - C
160214	X				B
160216	X				B
160304	X			X	B - C
160306	X			X	B - C
160604	X	X	X	X	B - C
160605	X	X	X	X	B - C
161104	X	X	X	X	B - C
170101	X	X	X	X	B - C
170102	X	X	X	X	B - C
170103	X	X	X	X	B - C
170107	X	X	X	X	B - C
170201	X	X			B
170202	X	X	X	X	B - C
170203	X	X	X	X	B - C
170302	X	X	X	X	B - C
170401	X	X			B
170402	X	X			B
170403	X	X			B
170404	X	X			B
170405	X	X			B
170406	X	X			B
170407	X	X			B
170411	X	X			B
170504	X	X	X	X	B - C
170604	X	X	X	X	B - C
170802	X	X	X	X	B - C
170904	X	X	X	X	B - C
191001	X	X			B
191002	X	X			B
191201	X	X			B
191202	X	X			B
191203	X	X			B
191204	X	X	X	X	B - C
191205	X	X	X	X	B - C
191207	X	X			B
191208	X	X	X	X	B - C
191209	X	X	X	X	B - C
191212	X			X	B - C
191302				X	C
200101	X	X			B
200102	X	X	X	X	B - C
200132				X	C
200134	X	X			B

EER	R13	R12	D13	D15	SETTORE
		limitato selezione e cernita	limitato selezione e cernita		
200138	X	X	X	X	B - C
200139	X	X	X	X	B - C
200140	X	X			B
200202	X	X	X	X	B - C
200301	X	X	X	X	B - C
200303				X	C
200307	X	X	X	X	B - C

- 1.7** le tipologie di rifiuti non pericolosi (sovvalli) decadenti dalle operazioni di trattamento [R12, D13] effettuate in impianto e relativi codici EER, sono le seguenti:

EER	TIPOLOGIE RIFIUTI	D15
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato con il presente provvedimento e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.4** i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui al precedente punto **1.6**, destinati in impianto alle sole operazioni di messa in riserva [R13] o deposito preliminare [D15] possono essere ritirati e posti in stoccaggio provvisorio a condizione che la Società, prima dell'accettazione degli stessi, acquisisca, dal produttore/detentore, le specifiche dei rifiuti medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero/smaltimento;
- 2.5** prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuto per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 2.6** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportata sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.7** i rifiuti identificati con i codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, se conferiti da:
- soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva [R13] ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - Imprese, qualora la tipologia di rifiuti non sia individuata nelle altre categorie del Catalogo Europeo Rifiuti oppure da attività identificate dall'Allegato L-quinquies, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/06 per le sole tipologie, autorizzate, individuate nell'Allegato L-quater a detto decreto legislativo; in entrambi i casi dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione, la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.8** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.9** i rifiuti identificati con il codice EER 200301, potranno essere gestiti presso l'impianto esclusivamente qualora composti da frazioni non biodegradabili e putrescibili;
- 2.10** i rifiuti identificati con il codice EER 200303 "residui della pulizia stradale" devono essere stoccati in contenitori coperti e per un periodo massimo di giorni cinque dalla data di ricevimento, al fine di evitare l'attivazione di fenomeni aerobici naturali di degradazione biologica con conseguente origine di odori molesti;
- 2.11** i rifiuti costituiti da imballaggi, identificati con il CER 1501XX, potranno essere ritirati presso l'impianto esclusivamente se bonificati e quindi non contaminati da sostanze pericolose;
- 2.12** in relazione ai rifiuti EER 170504 e 200202 "terre e rocce" non potranno essere ritirati rifiuti che abbiano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/06 e comunque che provengano da siti contaminati e/o in bonifica; tutte le attività di avvio al recupero di cui all'art. 5 del d.m. 5.02.1998, nonché tutte le tipologie comprensive del EER 170504 individuate nell'Allegato 1 del suddetto decreto ministeriale, dovranno essere sottoposte a test di cessione (allegato 3 del d.m. 5.02.1998). Dovranno essere tenuti distinti i rifiuti di cui ai EER suddetti, tra quelli in colonna A da quelli con concentrazioni in cui le CSC sono comprese tra le colonne A e B;
- 2.13** i rifiuti identificati con i codici EER 020304, 020601, 020704 e 160306 (limitatamente agli integratori alimentari scaduti, ai cosmetici ed ai saponi) potranno essere ritirati presso l'impianto a condizione che gli stessi siano già stati confezionati dal produttore e, comunque non siano putrescibili e/o maleodoranti; gli stessi potranno essere stoccati presso l'impianto per un periodo massimo di giorni cinque dalla data di ricevimento;
- 2.14** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori;
- 2.15** qualora il carico di rifiuti venga respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre ventiquattro (24) ore trasmettendo, via pec (istituzionale@pec.provincia.va.it), copia del formulario di identificazione riportante i motivi della mancata accettazione;
- 2.16** le operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "*Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento 14 luglio 2022*", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.17** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;

- 2.18** nelle aree autorizzate (**1.5**) devono essere stoccate provvisoriamente (messa in riserva e/o deposito preliminare) solo le tipologie di rifiuti non pericolosi identificati al punto **1.6**, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7.01.1998, n. 36, ed in particolare dalle “Norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità individuate dall’Impresa nel progetto, tutte richiamate;
- 2.19** nell’impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.19.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l’Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.19.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codice EER diversi se non autorizzati;
 - 2.19.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi codice EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
 - 2.19.4** altri trattamenti non espressamente autorizzati;
- 2.20** la messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzata mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.21** i rifiuti sottoposti presso l’insediamento alle operazioni di messa in riserva [R13] - tabella punto **1.6** - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai sei (6) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, esclusivamente a trattamento [R12, D13] nel proprio sito ovvero ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di recupero operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi effettuino cicli di trattamento ottenendo materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW). Entro tale termine devono inoltre essere avviati a recupero presso terzi i rifiuti ottenuti dal trattamento di selezione/cernita [R12, D13] effettuato in sito. Nel caso in cui in fase di preparazione del carico da destinare a recupero presso terzi, risulti che la partita non sia effettivamente ed oggettivamente idonea al conferimento a tale impianto, gli stessi possono essere inviati a siti di smaltimento definitivo. Detto evento, da inquadrarsi come evento sporadico, deve essere riportato nello spazio “Annotazioni” del libro di carico e scarico rifiuti e al formulario di identificazione deve essere allegata la relativa ed esaustiva documentazione;
- 2.22** qualora dall’attività di trattamento [R12, D13] vengano ottenuti rifiuti aventi codice EER diversi da quelli riportati nella tabella di riferimento (**1.7**), l’Impresa dovrà comunicare via pec tale informazione, entro e non oltre dodici (12) ore, alla Provincia di Varese ed all’A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Lo stoccaggio provvisorio di tali nuove tipologie di rifiuti, di ottenimento saltuario e non preventivato, dovrà avvenire esclusivamente nei Settori **E** ed **F**. Nel caso in cui si ottenga dalla suddetta attività di recupero, una nuova tipologia di rifiuti con continuità, l’Impresa dovrà presentare specifica istanza di modifica alle operazioni di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 2.23** i rifiuti sottoposti presso l’insediamento alle sole operazioni di deposito preliminare [D15], ivi compresi quelli provenienti dalle operazioni di trattamento [D13] - devono essere avviati, con cadenza non superiore ai dodici (12) mesi, e nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06, ad idonei impianti terzi che svolgono effettivamente attività di smaltimento;
- 2.24** i rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio [D15], ivi compresi quelli provenienti dalle operazioni di trattamento [D13] devono essere avviati a smaltimento, presso impianti regolarmente autorizzati, con cadenza almeno annuale;
- 2.25** nelle aree “**B** e **C**” non può essere effettuato contemporaneamente lo stoccaggio provvisorio [R13, D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, aventi caratteristiche merceologiche diverse;
- 2.26** la gestione delle suddette aree (**B** e **C**) dovrà avvenire con il posizionamento presso le stesse di idonea cartellonistica, da aggiornare ad ogni variazione, che indichi le tipologie di rifiuti con caratteristiche merceologiche effettivamente depositate ed ai fini della corretta tracciabilità dei vari flussi dovrà essere tenuta adeguata ed esaustiva documentazione che riporti gli utilizzi delle zone, i movimenti ed i periodi di deposito ed ogni altra informazione necessaria a garantire il corretto svolgimento delle attività

autorizzate;

- 2.27** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.28** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.29** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.30** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e recupero/smaltimento [R12, D13], devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree devono inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.31** l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.32** i rifiuti stoccati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, devono essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito;
- 2.33** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.34** lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.35** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni in materia;
- 2.36** il ritiro dei rifiuti ferrosi e dei rifiuti di AEE (RAEE) può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.36.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto, presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 2.36.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 2.36.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2020 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187,

comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che comunque deve essere integrata con le seguenti prescrizioni:

- 2.36.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 2.36.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 2.36.3.3** deve essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;
- 2.36.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere avvisati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre, il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza. Le procedure presentate, quindi, dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 2.36.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 2.36.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all'A.T.S. dell'Insubria ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti;

- 2.37** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 2.38** la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 2.39** l'impianto deve essere dotato di:
 - a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
- 2.40** è vietato il ritiro presso l'impianto di RAEE classificati pericolosi, quali ad esempio, non esaustivo: frigoriferi, televisori e computer e tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti liquidi refrigeranti, oli e tubi catodici;

- 2.41** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 2.42** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE, da sottoporre ad operazioni di recupero presso impianto terzi, deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1, dell'Allegato VII, del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.43** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - d) mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.44** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.45** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.46** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.47** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.48** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.49** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio [R13] dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.50** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.50.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 2.50.2** certificati di classificazione per i rifiuti accettati in impianto e per quelli destinati a trattamento presso siti di terzi, nonché certificati relativi ad analisi sull'eluato, qualora previsti da norme e regolamenti;

- 2.50.3** piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese;
- 2.50.4** valutazione dei rischi ex art. 28 del d.lgs. n. 81/08;
- 2.51** dalle operazioni di recupero [R12] e di smaltimento [D13] "limitate alla sola selezione e cernita" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con EER nella tabella di cui al punto **1.5**, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi;
- 2.52** i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di selezione/cernita, [R12, D13] devono essere preferibilmente identificati con i codici EER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] devono mantenere invariato il proprio EER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.53** i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.54** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.55** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.56** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.57** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere specificatamente autorizzato ed i residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.58** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.59** dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del

responsabile dell'esecuzione;

- 2.60** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 2503 del 27.10.2016;
- 2.61** nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.62** le emissioni acustiche derivanti dall'attività devono essere gestite nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.63** durante la gestione dell'impianto devono essere rispettate tutte le disposizioni, le frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare contenute nel Piano di Monitoraggio (PMA) trasmesso dall'Impresa con note del 27.09.2012 e del 20.11.2012, predisposto in ottemperanza al provvedimento della Provincia di Varese n. 2918 del 26.07.2012 di esclusione alla procedura di V.I.A. regionale. Le risultanze degli accertamenti analitici effettuati, devono essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
- 2.64** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.65** gli estintori posti all'interno dei due capannoni adibiti alle attività di stoccaggio e trattamento devono essere mantenuti accessibili ed in conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in tal senso anche le vie di esodo devono essere mantenute libere;
- 2.66** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.67** deve essere effettuata, in accordo alla valutazione dei rischi ex art. 28 del d.lgs. n. 81/08, selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e degli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto decreto legislativo e deve essere adottato un percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodotto situato nelle vicinanze, facendosi presente inoltre che, nell'area di rispetto dell'elettrodotto delle zone di lavorazioni, la presenza di personale deve essere inferiore alle quattro ore giornaliere;
- 2.68** fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.68.1** il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.68.2** gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.68.3** le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i sei (6) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura del centro di raccolta comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti del centro di raccolta che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento del centro di raccolta;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste il centro di raccolta devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve attenersi a quanto indicato nel Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-*bis* della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza), depositato presso la competente Prefettura di Varese, fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il suddetto Piano deve essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Varese, alla Prefettura di Varese, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento A.R.P.A. e all'A.T.S. dell'Insubria territorialmente competenti.

ALLEGATO TECNICO
composto da n. 3 pagine

EMISSIONI SONORE

Ragione Sociale	Ecosoluzioni S.r.l.
C.F./P.IVA	01522880127
Indirizzo sede legale	Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372
Indirizzo impianto	Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372
Attività	Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi
Zona urbanistica di insediamento	D1 – Produttivo consolidato
Zonizzazione acustica	Classe V: Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

1.1 l'attività esercitata dall'Impresa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 e della d.g.r. 8 marzo 2003, n. 8313 (art. 4).

Le varianti per cui è stata presentata l'istanza in argomento riguardano:

- inserimento di nuove tipologie di rifiuti identificati con il codice EER 070213, 070215 e 161104 da destinare alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e trattamento [R12, D13 - limitatamente alla selezione e cernita] presso l'impianto;
- inserimento di nuova tipologia di rifiuti identificati con il codice EER 101311 da destinare alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13];
- estensione dell'attività di selezione e cernita [R12 e D13] da svolgersi sui rifiuti identificati con il codice EER 101103 e 170302, già previsti nell'autorizzazione vigente destinate allo stoccaggio [R13, D15];
- rinuncia al ritiro presso l'impianto dei rifiuti aventi i codici EER riportati nella seguente tabella:

020109	020110	020704	030101	030307	200110	200111			
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

- revisione del layout delle aree funzionali dell'impianto;

1.2 l'area complessiva utilizzata dalla Società Ecosoluzioni S.r.l., la quale resterà invariata anche a seguito dell'avvio dell'attività in argomento è di mq 2.635,69, di cui 668,48 mq coperta e 1.658,80 mq scoperta. L'impianto si localizza in Via E. Fermi n. 372;

1.3 l'insediamento produttivo è costituito da un capannone risalente agli anni 90, all'interno del quale viene svolta l'attività di recupero rifiuti e da un corpo di fabbrica destinato ad uffici e servizi igienici. Le principali apparecchiature sono: un carrello elevatore, un sollevatore a polipo e 5 autocarri per il trasporto dei rifiuti;

1.4 l'impianto funziona nei seguenti orari in periodo diurno (06:00 –22:00):

- dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30;

1.5 i ricettori più sensibili alla rumorosità che si individuano nelle aree circostanti all'impianto in oggetto consistono:

- negli uffici di un insediamento industriale limitrofo alla ditta "Ecosoluzioni", posti ad una distanza di circa 50 m in direzione nord.

Gli edifici residenziali risultano posti ad oltre 200 m di distanza dall'area di interesse, sempre in direzione nord. Data detta distanza, si ritiene che la rumorosità della ditta in questione presso i suddetti ricettori residenziali sia ininfluenza.

L'area risulta caratterizzata dalla rumorosità derivante dall'attività in esame, dai contributi acustici di altre diverse attività produttive della zona e dalla rumorosità derivante dal traffico veicolare presente sulle limitrofe infrastrutture stradali;

1.6 in corrispondenza del lato nord dell'area entro cui si localizza l'impianto in esame, a distanza di circa 9 mt, è presente la viabilità a rilevanza locale di Via Fermi; mentre i restanti confini sono definiti da altre edificazioni di tipo produttivo. In direzione nord-est, ad una distanza minima di 380 mt lineari, è presente la linea ferroviaria Milano- gestita da Ferrovie Nord, società del Gruppo FNM, che si sviluppa lungo la direzione nord-ovest/sud-est. Verso sud ed ovest, ad una distanza lineare minima di 285 mt, è presente Corso della Vittoria, che scorre parallelamente alla citata linea ferroviaria, qualificata nel Piano urbano del traffico come strada urbana di quartiere (tipo E);

1.7 il Comune di Caronno Pertusella ha approvato la Variante Puntuale del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale con atto di C.C. n. deliberazione n. 39 del 26.11.2021.

L'area dell'insediamento ricade in **Classe V - Aree prevalentemente produttive - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.**

I limiti sono i seguenti:

Valori limite assoluti di emissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
V Aree prevalentemente industriali	Diurno (06.00 - 22.00)	65
	Notturmo (22.00 - 6.00)	55

Valori limite assoluti di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
V Aree prevalentemente industriali	Diurno (06.00 - 22.00)	70
	Notturmo (22.00 - 6.00)	60

Valori limite differenziali di immissione		Leq in dB(A)
Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
V Aree prevalentemente industriali	Diurno (06.00 - 22.00)	5
	Notturmo (22.00 - 6.00)	3

Note

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate in classe VI della Tab. A [classificazione del territorio comunale (art. 1)];
- in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. PRESCRIZIONI

2.1 l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune, approvato con atto sopra indicato, con riferimento ai valori limite della Legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Valori limite assoluti di immissione dB(A)		Valori limite di emissione dB(A)	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

I valori limite differenziali di immissione dovranno essere rispettati qualora non ricorrano i casi di esclusione/applicazione riportati nelle note in calce alla specifica tabella riportata al precedente punto 1.7;

- 2.2** dovrà essere eseguita, ad attività di gestione rifiuti a regime e comunque non oltre diciotto (18) mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, campagna di monitoraggio sulle emissioni sonore al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale, da quanto stabilito dalla l. 477/95 e la congruità con quanto previsto dalla relazione di impatto acustico. Si dovrà in particolare eseguire analisi di dettaglio per il limite di emissione diurno. Le risultanze dovranno essere trasmesse entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria. Nello specifico dovrà essere eseguita, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, misure in continuo presso i recettori individuati dallo studio di valutazione di impatto acustico in giornata lavorativa infrasettimanale. I rilevamenti fonometrici dovranno rappresentare tutte le attività previste nel nuovo impianto (sorgenti interne e traffico indotto) e la situazione di massima contemporaneità delle sorgenti di rumore verificabile. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentato piano di risanamento acustico, il quale dovrà essere approvato dal Comune di Caronno Pertusella. Successive le campagne dovranno essere eseguite ogni diciotto (18) mesi da quella precedente;
- 2.3** le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998 e s.m.i., da tecnico competente in acustica ambientale, autorizzato a svolgere tale attività in Regione Lombardia;
- 2.4** qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora devono essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria.

ATTO N. 1315 del 20/07/2022

OGGETTO: ECOSOLUZIONI S.R.L. - IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IN CARONNO PERTUSELLA (VA) - VIA E. FERMI N. 372. - AUTORIZZAZIONE VARIANTI NON SOSTANZIALI. ART. 208 D.LGS. 152/2006.

IL DIRIGENTE

ATTESO che la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20 d.lgs. 152/06), propedeutico all'iniziale istanza di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento n. 2918 del 26.07.2012, ha attestato che il progetto per l'impianto per il recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 presentato dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l., non è da assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui alla Parte II^a del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 1254 del 16.04.2013: "Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale in Via E. Fermi n. 372 - Caronno Pertusella (VA). Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, da svolgersi presso l'impianto ubicato in Via E. Fermi n. 372 - Caronno Pertusella (VA). Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 2503 del 27.10.2016: "Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale ed impianto in Via E. Fermi n. 372 - Caronno Pertusella (VA). Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto, già autorizzato con atto della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013 all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";
- n. 224 del 30.01.2018: "Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale ed impianto in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372. Nulla osta alla realizzazione di varianti progettuali non sostanziali all'impianto, già autorizzato con atto della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013 e s.m.i. all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R12] e smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.";

DATO ATTO che l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. ha depositato sulla piattaforma regionale:

1. in data 17.02.2022, istanza (prot. n. VA 81), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi svolte presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372;
2. la Provincia di Varese, verificata la documentazione, ha inoltrato richiesta di integrazioni con nota del 20.04.2022 (prot. VA n. 93);
3. le integrazioni richieste sono state depositate sulla piattaforma regionale in data 2.05.2022 e 15.07.2022 (prot. VA nn. 228 e 231);
4. in data 15.07.2022, è stata presentata la planimetria definitiva dell'impianto (prot. VA n. 386);

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese sull'istanza presentata dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dai quali si evidenzia che:

- a) con la suddetta richiesta del 17.02.2022 e con le successive integrazioni, l'Impresa intende apportare le seguenti modifiche all'attività in corso:

- a.1) inserimento di nuove tipologie di rifiuti identificati con il codice EER 070213, 070215 e 161104 da destinare alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e trattamento [R12, D13 - limitatamente alla selezione e cernita] presso l'impianto;
- a.2) inserimento di nuova tipologia di rifiuti identificati con il codice EER 101311 da destinare alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] presso l'impianto;
- a.3) estensione dell'attività di selezione e cernita [R12 e D13] da svolgersi sui rifiuti identificati con il codice EER 101103 e 170302, già previsti nell'autorizzazione vigente destinate allo stoccaggio [R13, D15];
- a.4) rinuncia al ritiro presso l'impianto dei rifiuti aventi i codici EER riportati nella seguente tabella:

020109	020110	020704	030101	030307	200110	200111			
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

- a.5) revisione del layout delle aree funzionali dell'impianto;
- b) il legale rappresentante della Società dichiara che nulla è mutato rispetto alle caratteristiche costruttive dell'impianto, alle quantità di rifiuti autorizzate, alle modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui rispetto al provvedimento della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013 e s.m.i.;
- c) non è previsto l'ampliamento del volume massimo in stoccaggio dei rifiuti, del quantitativo massimo di trattamento autorizzato (t/a 15.000), né sono previste modifiche ed ampliamenti della superficie totale attualmente utilizzata;
- d) con l'istanza in argomento, l'Impresa ha trasmesso documentazione di impatto acustico, come previsto della d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, redatta da tecnico competente in acustica;

FATTO PRESENTE che l'impresa, relativamente al sito ed all'attività svolta presso l'impianto di Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, risulta:

- avere la disponibilità dell'area mediante contratto di locazione commerciale stipulato in data 23.05.2019, per la durata di anni sei (6), con la Società DUE EMME IMMOBILIARE S.r.l., proprietaria dell'insediamento, con scadenza al giorno 31.05.2025. Il suddetto contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Saronno il 3.06.2019 al n. 2218 – Serie 3T;
- in possesso di rinnovo Attestazione periodico di conformità antincendio rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 18.09.2020, di prot. n. 16989/Prev (pratica n. 37867) relativa all'attività individuata al n. 13.1.A "Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc" dell'Allegato I al d.p.r. 151/2011. In relazione alle varianti apportate in data 25.02.2021 al progetto iniziale, l'Impresa ha allegato dichiarazione sottoscritta in data 26.04.2022 da parte di tecnico abilitato, con la quale viene dichiarato che le modifiche apportate al progetto iniziale, non comportano aggravio del rischio antincendio rispetto a quanto già autorizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese;
- iscritta alla Camera di Commercio di Varese con il n. REA 188464 del 15/05/1985 avente per oggetto *"lo spurgo di pozzi neri e simili, il trasporto di rifiuti industriali e di rifiuti assimilati agli urbani;... omissis ..."*;
- con nota del 26.04.2022, ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- in data 4.03.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";

ATTESO che:

- come disposto dall'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le procedure previste dal medesimo articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione inizialmente rilasciata;
- con decreto n. 6907 del 25.07.2011: "Approvazione delle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti.", la Regione Lombardia ha definito, nell'Allegato a detto provvedimento, l'inquadramento delle varianti che apportano modifiche all'impianto, distinguendole in:
 - **variante sostanziale:** la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sono varianti sostanziali:

- le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
 - le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10% di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;
 - le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06;
 - le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, ivi compreso l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni;
 - le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato;
 - l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;
 - ogni altra variante che l'Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi (ad esempio le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 o Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
- **variante non sostanziale:** la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi per l'ambiente.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

- a) varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione;
- b) varianti subordinate a nulla-osta.

L'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo o nulla osta, secondo il caso.

Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione:

- varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
- variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 10% e che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- introduzione di nuovi EER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

Varianti subordinate al nulla-osta:

- modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle operazioni autorizzate;
- interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resi necessarie a causa dell'invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;
- modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate;

RITENUTO, a seguito delle verifiche preliminari eseguite in fase istruttoria, che la modifica richiesta dall'Impresa con l'istanza in argomento si configura, con riferimento a quanto definito dalla Regione Lombardia con il d.d.g. n. 6907/2011, come variante non sostanziale;

CONSIDERATO che le modifiche richieste dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. non prevedendo variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, si inquadrano tra le varianti non sostanziali subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione, quindi soggette ad approvazione da parte dell'Autorità competente;

FATTO RILEVARE che, come stabilito al punto **12.** parte dispositiva del provvedimento provinciale n. 2503 del 27.10.2016, la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente, deve esaminare le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione della stessa, rilasciando, in caso di esito favorevole dell'istruttoria e a seconda della casistica, autorizzazione o nulla osta alla loro attuazione, informandone il Comune di Caronno Pertusella, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l.;

PRESO ATTO che la Società ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

DATO ATTO che per le modifiche richieste dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. alla gestione rifiuti, da svolgersi presso l'impianto di Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, e le relative componenti ambientali emissioni sonore interessate dalla suddetta attività, sono stati inoltre acquisiti dagli Enti partecipanti al procedimento, quanto segue:

- 1) Comune di Caronno Pertusella: nota dell'11.07.2022, di prot. n. 17953 (atti prov.li prot. PEC n. 32877), con la quale, in merito alle competenze definite dalla L. 447/95, ha trasmesso l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore derivanti dall'attività svolta presso il sito in argomento;
- 2) A.T.S. dell'Insubria: note del 12.07.2022, di prot. n. DIPS. 0081692 (atti prov.li prot. PEC n. 33082), con la quale ha comunicato che, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, non si rilevano, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto. Si fa presente, vista la tipologia delle lavorazioni che, la ditta è classificabile in base alla normativa vigente (DM 05.09.94) come insalubre di 1° classe - lettera B - n. 100 (rifiuti solidi e liquami - deposito ed impianto di depurazione trattamento).

Il Comune di Caronno Pertusella a tal proposito dovrà provvedere, se non già attuato, all'emissione del conseguente decreto di classificazione ex art. 216 del T.U.LL.SS.

La Società in ogni caso dovrà:

- adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;
- mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro:
 - per l'elettrodoto esistente la presenza del personale operante sarà inferiore alle n. 4 (quattro) ore giornaliere all'interno della fascia di rispetto di 3 Microtesla dell'elettrodoto stesso calcolati secondo i parametri stabiliti dal DM 29/05/2008;
 - in accordo alla valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs n. 81/08 è necessario che il Datore di Lavoro faccia comunque effettuare, in particolare, una selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e dagli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto Decreto Legislativo e faccia adottare un eventuale percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodoto situato nelle vicinanze.

Si rammenta inoltre che, la superficie degli spogliatoi (o antibagni ad uso spogliatoio) e il numero di W.C. presenti c/o l'impianto devono essere idonei al personale operante nel rispetto degli artt. 3.11.6 - 3.11.7 e 3.11.8 del Regolamento Comunale d'Igiene (RCI);

FATTO PRESENTE che per apportare le varianti richieste risulta necessario aggiornare la vigente autorizzazione alla gestione rifiuti, in particolare:

- a) sostituire integralmente l'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013, con un nuovo Allegato Tecnico;
- b) sostituire l'elaborato grafico "*Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento settembre 2017*", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 224 del 30.01.2018, con un elaborato grafico;
- c) di integrare il provvedimento della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013, inserendo l'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE";
- d) confermare fino al rilascio del rinnovo della vigente autorizzazione o all'approvazione di una modifica sostanziale agli scarichi idrici, tutte le caratteristiche impiantistiche, tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "*Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura*", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 2503 del 27.10.2016;

- e) l'importo complessivo della garanzia finanziaria n. 469560 del 29.04.2013 emessa dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A., prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 10.05.2013, prot. n. 41056, non essendo previsti aumenti dei volumi di rifiuti stoccati provvisoriamente e delle quantità di quelli trattati annualmente in impianto, rimane invariato in quanto congruo rispetto alle varianti richieste;

FATTO PRESENTE che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente la gestione rifiuti e le emissioni sonore e pertanto integra e modifica i precedenti atti n. 1254/2013, 2503/2016 e 224/2018 ad eccezione delle emissioni idriche;

FATTO PRESENTE che con le integrazioni del 15.07.2022, l'Impresa ha trasmesso l'elaborato grafico definitivo, ed in particolare: Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento 14 luglio 2022;

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce quanto segue:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...) ..;
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, in conformità all'elaborato grafico "Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento 14 luglio 2022", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto, con contestuale conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 2503 del 27.10.2016;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. e di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi ed alle emissioni sonore generate dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consigliere Provinciale P.V. n. 21 del 14.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 20 del 14.04.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 44 del 14.04.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 50 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2022-2024;
- il decreto presidenziale n. 275 del 30.11.2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 54 del 17.02.2022 e n. 69 del 28.02.2022, rispettivamente di attribuzione di incarico di posizione organizzativa e nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023", allegato alla deliberazione presidenziale n. 49/2021;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Ecosoluzioni S.r.l., di autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372 con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati, ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento 14 luglio 2022", che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto, con contestuale conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 2503 del 27.10.2016;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

PRENDE ATTO

della rinuncia, da parte dell'Impresa Ecosoluzioni S.r.l., al ritiro, presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, dei rifiuti non pericolosi aventi i codici EER riportati nella seguente tabella:

020109	020110	020704	030101	030307	200110	200111				
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. con sede legale in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372:

- A.** alla realizzazione di varianti alla gestione delle operazioni di recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, svolte presso l'impianto ubicato in Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI SONORE", in conformità all'elaborato grafico "Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento 14 luglio 2022", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, parti integranti del presente provvedimento;
- B.** le seguenti non varianti sostanziali all'impianto rispetto ai vigenti provvedimenti:
- B.1** l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti identificati con il codice EER 070213, 070215 e 161104 da destinare alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13, D15] e trattamento [R12, D13 - limitatamente alla selezione e cernita] presso l'impianto;
- B.2** l'inserimento di nuova tipologia di rifiuti identificati con il codice EER 101311 da destinare alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] presso l'impianto;

- B.3** l'estensione dell'attività di selezione e cernita [R12 e D13] da svolgersi sui rifiuti identificati con il codice EER 101103 e 170302, già previsti nell'autorizzazione vigente destinate allo stoccaggio [R13, D15];
- B.4** la revisione del lay-out impiantistico dell'insediamento, così come descritto nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI";

DISPONE

1. conseguentemente, di integrare il provvedimento della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013, inserendo l'Allegato Tecnico "EMISSIONI SONORE";
2. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 2.1 autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni recupero [R13, R12] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
 - 2.2 nulla osta relativamente all'impatto acustico, ai sensi della legge 447/95;
3. che, relativamente alle varianti alla gestione dei rifiuti approvate con il presente atto [revisione del lay-out impiantistico], può essere avviato successivamente alla comunicazione di ultimazione delle modifiche autorizzate, sottoscritta da tecnico abilitato e dal committente, che l'Impresa deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all'A.T.S. dell'Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Alfa S.r.l., attestante la corretta esecuzione degli interventi di realizzati (riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto) e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza ed alle successive integrazioni;
4. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui all'atto della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013, n. 2503 del 27.10.2016 e n. 224 del 30.01.2018;
5. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
6. che la scadenza dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06 all'esercizio delle operazioni di recupero [R12, R13] e di smaltimento [D13, D15] di rifiuti non pericolosi, allo scarico dei reflui in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore resta fissata al 15.04.2023, secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima di detto termine, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità della stessa;
7. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione commerciale stipulato in data 23.05.2019 con la Società DUE EMME IMMOBILIARE S.r.l. per un periodo di anni sei (6), tacitamente rinnovabili, con scadenza attualmente fissata al 31.05.2025, in virtù del quale l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. ha la disponibilità dell'area di Caronno Pertusella (VA) - Via E. Fermi n. 372, ove insiste l'impianto;
8. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 7., l'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza del periodo di efficacia del contratto di locazione del 23.05.2019, l'avvenuto rinnovo, anche in forma tacita, dello stesso e quindi il mantenimento della disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento anche per il successivo periodo, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; l'Impresa è comunque tenuta ad informare immediatamente, per iscritto, la Provincia di Varese riguardo ad ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal locatore ai sensi dell'art. 1810 C.C. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata o la modifica del contratto in questione;
9. che, ad avvenuta realizzazione delle modifiche autorizzate, il lay-out dell'impianto e le operazioni ivi svolte rispettino le disposizioni, condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI SONORE", in conformità all'elaborato grafico "Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento 14 luglio 2022", parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento, nonché le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell'elaborato grafico progettuale "Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 2503 del 27.10.2016;

10. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
11. che, in fase realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Caronno Pertusella, l'A.T.S. dell'Insubria e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società Alfa S.r.l.;
12. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
13. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
14. che copia completa dell'istanza e di tutti gli elaborati tecnici, del presente atto e dei relativi allegati siano tenuti presso l'impianto;
15. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata, a partire dalla data che verrà definita da Regione Lombardia, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto e regolamentato dalla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 2.12.2019), come modificato dalla d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 53 del 30.12.2020), disponibile in fase sperimentale a partire dall'1.01.2020; fino a tale data il Gestore dell'insediamento può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;
16. di confermare l'importo complessivo della garanzia finanziaria n. 469560 del 29.04.2013 emessa dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A., prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 10.05.2013, prot. n. 41056, non essendo previsto aumento dei volumi di rifiuti stoccati provvisoriamente e delle quantità di quelli trattati annualmente;
17. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa Ecosoluzioni S.r.l. e che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti approvate ed autorizzate con il presente provvedimento sono subordinate al rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3.. La data di effettiva messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere comunicata con congruo preavviso;
18. di modificare, dalla messa in esercizio dell'impianto con il nuovo assetto autorizzato, che decorre dalla data di ricevimento della documentazione di cui al punto 3., i provvedimenti della Provincia di Varese n. 1254 del 16.04.2013 e n. 224 del 30.01.2018, con conseguente sostituzione integrale dell'Allegato Tecnico

“GESTIONE RIFIUTI” e dell’elaborato grafico progettuale “Tav. n. 1 - Planimetria generale quotata - tabelle - aggiornamento settembre 2017”, parti integranti dei suddetti atti n. 1254/2013 e n. 224/2018;

19. di confermare, fino al rilascio del rinnovo della vigente autorizzazione o all’approvazione di una modifica sostanziale agli scarichi idrici, tutte le caratteristiche impiantistiche, tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell’Allegato Tecnico "EMISSIONI IDRICHE" e nell’elaborato grafico progettuale “Tav. n. 2 - Planimetria generale con schema fognatura”, parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 2503 del 27.10.2016;
20. nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, deve essere comunque data comunicazione alla Provincia di Varese, al Comune competente, all’A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, di eventuali modifiche amministrative o impiantistiche riferite ad attività già autorizzate;
21. che l’impianto e/o l’attività di recupero dei rifiuti rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011; pertanto l’esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
22. che la cessazione dell’attività svolta presso l’impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Caronno Pertusella, all’A.T.S. dell’Insubria, all’A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Alfa S.r.l.;
23. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell’attività di gestione dell’impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell’atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l’attività in seguito al ricevimento dell’atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all’accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell’autorizzazione;
24. che in caso di affitto o cessione, nell’atto di trasferimento dell’impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l’immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all’attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

INFORMA

- che, come disposto dall’art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti la presente autorizzazione sono richiamati nell’Allegato parte integrante del presente provvedimento;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro;

DA' ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE

- Il provvedimento, come da vigenti disposizioni, viene inserito nel portale regionale Procedimenti: <https://www.procedimenti.servizirl.it>
per l'inoltro a:
 - Ecosoluzioni S.r.l.
ecosoluzioni@arubapec.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Comune di Caronno Pertusella
comune.caronnoptusella@pec.regione.lombardia.it
 - Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese e presso il competente Ufficio comunale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)